

Comune di Monopoli, A.R.P.A. Puglia, Citta' Metropolitana di Bari, Autorità Idrica Pugliese, Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- con il ricorso introduttivo:
- *in parte qua*, dell'autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura prot. n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, rilasciata da Acquedotto Pugliese S.p.A., con specifico riferimento al punto 2.c), nella parte in cui dispone il “*divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1. dell'allegato 5*”;
- della nota dell'A.Q.P. prot. 0032646 del 20 maggio 2020;
- *in parte qua*, della determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019, adottata dalla Regione Puglia - Dipartimento “*Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale*” - Sezione “*Risorse Idriche*”, avente ad oggetto “*Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di Monopoli*”, in relazione alla prescrizione n. 3);
- di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- con i motivi aggiunti presentati da il 1°
ottobre 2020:
- *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, della nota della Regione Puglia - Dipartimento “*Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale*” - Sezione “*Risorse idriche*” prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020, comunicata in pari data;
- nonché, di tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo e più specificatamente:
- *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, dell'autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, rilasciata da Acquedotto Pugliese S.p.A., con specifico riferimento al punto 2.c), nella

parte in cui dispone il “*divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1. dell'allegato 5*”;

- della nota dell'A.Q.P. prot. n. 0032646 del 20 maggio 2020;

- *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, della determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019, adottata dalla Regione Puglia - Dipartimento “*Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale*” - Sezione “*Risorse Idriche*”, avente ad oggetto “*Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di Monopoli*”, in relazione alla prescrizione n. 3;

- di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Dagli atti di causa e dall'esposizione del ricorrente risulta, in particolare:

- che _____ (di seguito, anche solo _____ o _____)

esercisce impianti di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali ubicati nel Comune di Monopoli, in particolare, oli vegetali di varia qualità per uso alimentare;

- che detto impianto è dotato di un depuratore per il trattamento dei reflui industriali, con scarico nella rete fognaria di Monopoli, progettato e realizzato per assicurare il rispetto i limiti di cui alla Tabella n. 3 dell'Allegato n. 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 (scarico in fogna) per le seguenti sostanze: SST, COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto, fosforo, grassi

e oli animali e vegetali; per tutti gli altri parametri, la depurazione assicura, altresì, il rispetto dei limiti più restrittivi che la Tabella n. 3 prescrive per lo scarico nelle acque superficiali;

- che i reflui così depurati vengono scaricati nella pubblica fognatura del Comune di Monopoli, convogliati e trattati nel depuratore gestito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A (nel prosieguo, anche solo A.Q.P.) e, infine, recapitati nel mare Adriatico;

- che nell'impianto di depurazione di _____ confluiscano, altresì, le acque reflue industriali provenienti dalla società _____ (d'ora in avanti, anche solo _____), la quale svolge, nel medesimo sito, attività di produzione di biocarburanti mediante il trattamento di oli vegetali;

- che, con provvedimento n. 1330R/2016, A.Q.P. ha autorizzato allo scarico delle acque reflue industriali depurate nella pubblica fognatura di Monopoli, imponendo i limiti fissati nella tabella 3, allegato 5, parte III del decreto legislativo n. 152/2006 (di seguito, anche solo T.U.A.) per lo scarico in rete fognaria e in acque superficiali, della durata di quattro anni, in scadenza il 22 giugno 2020;

- che, nel frattempo, all'esito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ad istanza di _____, _____ A.Q.P. ha emanato il provvedimento autorizzativo n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020;

- che la predetta nuova autorizzazione, in aggiunta ai limiti già previsti dal precedente provvedimento del 2016, ha introdotto una condizione ulteriore, consistente nel "*divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5*" al decreto legislativo n. 152/2006 (condizione n. 2, punto "c"), attinente specificamente allo scarico sul suolo, nel sottosuolo o diretto nelle acque sotterranee, sulla scorta di "*esigenze gestionali dettate dal dimensionamento e della natura biologica dell'impianto depurativo*" e di finalità di "*salvaguardia del corpo recettore*";

- che, con nota del 5 maggio 2020, _____ ha chiesto ad A.Q.P. di modificare la nuova autorizzazione *in parte qua*, con l'eliminazione della

prescrizione in questione o la modifica della stessa “*in senso conforme alla normativa di settore*”;

- che, con nota prot. 0032646 - U 20/05/2020, A.Q.P. ha riscontrato tale istanza, riferendo che <<*la prescrizione inserita nel provvedimento in oggetto, ossia “il divieto di scarico in fognatura delle sostanze di cui al paragrafo 2.1. dell’allegato 5” rinviene dall’autorizzazione regionale allo scarico del depuratore urbano, intervenuta con determina dirigenziale del 24 ottobre 2019, che si allega. La prescrizione n. 3 in essa contenuta impone alla scrivente, quale gestore del sistema fognario depurativo comunale, di adottare identico divieto nei propri atti autorizzativi, ivi compresi i rinnovi degli scarichi in esercizio*>>;

- che , con nota del 1° giugno 2020, recante <<*Atto dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019 - Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico, delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto di trattamento a servizio dell’agglomerato di Monopoli. D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 18/2012” - Richiesta di interpretazione autentica*>>, ha chiesto chiarimenti alla Regione Puglia in ordine alla portata della prescrizione in questione.

1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, le società

hanno impugnato , domandandone l’annullamento:

- *in parte qua*, l’autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, rilasciata da Acquedotto Pugliese S.p.A., con specifico riferimento al punto 2.c), nella parte in cui dispone il “*divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1. dell’allegato 5*”;

- la nota A.Q.P. prot. n. 0032646 del 20 maggio 2020;

- *in parte qua*, la determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019 della Regione Puglia - Dipartimento “*Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale*” - Sezione “*Risorse Idriche*”, avente ad oggetto “*Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto a servizio dell’agglomerato di Monopoli*”, in relazione alla prescrizione n. 3;

- ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

A sostegno dell'impugnazione interposta, hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:

0) Premessa: il quadro giuridico di riferimento in materia di scarichi in relazione alle competenze ed ai limiti di emissione;

0.1) Le competenze;

0.2) I limiti di scarico;

1) Violazione degli artt. 101, 103, 104 e 107 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione della L.R. n. 9/2011. Violazione dell'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.). Nullità per incompetenza assoluta *ex art. 21/septies* della L. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa *ex art. 97 Cost.*. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, abnormità procedimentale, erronea presupposizione. Illegittimità/nullità derivata del provvedimento A.Q.P. per effetto delle patologie che inficiano l'autorizzazione regionale allo scarico del depuratore di Monopoli;

2) Violazione degli artt. 101, 103, 104, 105, 107 e 124 D. Lgs. n. 152/2006. Violazione del paragrafo 2.1 e della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII). Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa *ex art. 97* della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà, abnormità procedimentale, erronea presupposizione, travisamento, disparità di trattamento. Illegittimità/nullità derivata del provvedimento A.Q.P. per effetto delle patologie che inficiano l'autorizzazione regionale allo scarico del depuratore di Monopoli;

3) Violazione dell'art. 10/*bis* della L. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto

di istruttoria e motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà, abnormità procedimentale, erronea presupposizione, travisamento.

1.2 - Si è costituito in giudizio Acquedotto Pugliese S.p.A., contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

1.3 - Con decreto cautelare 22 giugno 2020, n. 367, il Presidente di questa Sezione ha così disposto:

“Convocato per l’audizione informale la società ricorrente, l’Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia;

Udito mediante collegamento da remoto l’avv. Triggiani per la ricorrente e l’avv. Mola per l’Acquedotto Pugliese, nessuno comparso per la Regione Puglia;

Considerato che:

la condizione contestata (divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell’Allegato 5 del D. Lgs.152/2006) - avente carattere innovativo rispetto alla precedente datata autorizzazione (n. 1230/2016) senza previsione di un termine per l’adeguamento dell’impianto - non è stata supportata da alcuna motivazione;

il provvedimento impugnato dell’Acquedotto Pugliese risulta adottato in conformità alle determinazioni regionali, ritenute vincolanti benchè riferite a sostanze il cui scarico è vietato dal Codice Ambiente solo in relazione agli scarichi sul suolo o nelle acque sotterranee;

la ricorrente ha attivato per tempo (istanza dell’1.6.2020) l’interlocuzione con i competenti organi della Regione, che tuttora non ha riscontrato tale richiesta né ha partecipato all’odierna informale convocazione, indetta proprio per chiarire gli aspetti tecnici sottesi all’introduzione della suddetta condizione;

nell’odierna discussione è stato ribadito, sulla base anche della prodotta perizia, l’impossibilità di osservanza della predetta condizione senza il blocco delle attività;

in particolare il divieto di scarico in fogna dei propri reflui depurati - in asserita ed incontestata mancanza di modalità alternative, per le quantità incompatibili con il trasporto tramite autobotti - comporta di fatto l’arresto dell’attività produttiva, con conseguenti effetti pregiudizievoli sugli obblighi contrattuali verso terzi e sui rapporti di lavoro con i propri dipendenti;

al pregiudizio lamentato può evitarsi disponendo che la Regione riscontri senza indugio, e comunque non oltre il 25 giugno p.v., la citata istanza della società ricorrente, facendo conoscere le proprie determinazioni in proposito ovvero le ragioni sottese al divieto in questione, onde consentire da parte di questo giudice la valutazione della ragionevolezza e proporzionalità dell'adottata misura nonché l'opportuno approfondimento mediante accertamento tecnico”.

1.4 - In esecuzione del citato decreto monocratico presidenziale e in riscontro alla citata istanza di ***** del 1° giugno 2020, la Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020, con cui è stato chiarito che gli ulteriori parametri da considerare “sono esclusivamente quelli di cui al paragrafo 2.1 riferiti allo scarico sul suolo e non certamente a quelli riferiti allo scarico direttamente in acque sotterranee”.

1.5 - Con dichiarazione del 1° luglio 2020, le Società ricorrenti hanno rinunciato alla chiesta misura cautelare collegiale interinale, considerato che:
- la citata nota regionale prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020 <<circoscrive il perimetro dei nuovi limiti allo scarico imposti con il provvedimento impugnato, sancendo l'eliminazione del divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 in relazione alle “acque sotterranee”.

I limiti allo scarico così rideterminati, ancorchè non totalmente soddisfattivi dell'interesse delle ricorrenti, sono compatibili con la prosecuzione dell'attività produttiva.

Dunque, la rilevante sopravvenienza tecnico-amministrativa in esame, conseguita all'articolato provvedimento monocratico presidenziale, determina - allo stato - un affievolimento del requisito del periculum in mora>>.

1.6 - Si è costituita in giudizio il 4 luglio 2020 la Regione Puglia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.

1.7 - Con ordinanza 9 luglio 2020, n. 996, questa Sezione ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare.

1.8 - Con motivi aggiunti notificati il 23 settembre 2020 e depositati il 1° ottobre 2020, le Società ricorrenti, premesso che la predetta nota regionale del

24 giugno 2020 non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione di asseriti residui profili di illegittimità, hanno impugnato, domandandone l'annullamento:

- *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, la nota della Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse idriche) prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020, comunicata in pari data;

- tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo, in epigrafe indicati.

A sostegno dei motivi aggiunti hanno formulato le seguenti doglianze, così rubricate:

1) Illegittimità diretta: si deduce la illegittimità *in parte qua* della nota impugnata, anche alla luce dell'autorevole contributo tecnico (che si versa in atti), qui richiamato integralmente. 1.-Violazione degli artt. 101, 103, 104, 105, 107 e 124 D. Lgs. n. 152/2006. Violazione del paragrafo 2.1 e della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.). Violazione dell'art. 2 del Regolamento Regione Puglia n. 13 del 22 maggio 2017. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà, abnormità procedimentale, erronea presupposizione, travisamento, disparità di trattamento. Illegittimità derivata del provvedimento A.Q.P. in ragione delle patologie che inficiano l'autorizzazione regionale allo scarico del depuratore di Monopoli;

2) Illegittimità derivata:

1. - Violazione degli artt. 101, 103, 104 e 107 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione della L.R. n. 9/2011. Violazione dell'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.). Nullità per incompetenza assoluta ex art. 21/*septies* della L.241/1990. Violazione del principio di buon andamento ed

imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, abnormità procedimentale, erronea presupposizione. Illegittimità/nullità derivata del provvedimento A.Q.P. per effetto delle patologie che inficiano l'autorizzazione regionale allo scarico del depuratore di Monopoli;

2. - Violazione degli artt. 101, 103, 104, 105, 107 e 124 D. Lgs. n. 152/2006. Violazione del paragrafo 2.1 e della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.). Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà, abnormità procedimentale, erronea presupposizione, travisamento, disparità di trattamento. Illegittimità/nullità derivata del provvedimento AQP per effetto delle patologie che inficiano l'autorizzazione regionale allo scarico del depuratore di Monopoli;

3. - Violazione dell'art. 10/*bis* della L. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà, abnormità procedimentale, erronea presupposizione, travisamento.

1.9 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.10 - All'udienza pubblica del 9 marzo 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e deve essere respinto.

3. - Premette il Collegio che l'intera complessa vicenda in esame va considerata alla luce dei contenuti della menzionata nota della Regione Puglia - Dipartimento "*Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale*" - Sezione "*Risorse idriche*" prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020

(gravata, appunto, con i motivi aggiunti), che chiarisce la portata della nuova prescrizione (a seguito della richiesta di ***** di “*interpretazione autentica*” da parte della stessa P.A. emanante) e la stessa portata dei precedenti atti impugnati (determinazione dirigenziale regionale n. 245/2019 di autorizzazione ad A.Q.P. allo scarico nel mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto di trattamento di Monopoli e conseguente autorizzazione del 21 aprile 2020 allo scarico in rete di pubblica fognatura dell’A.Q.P., Ente Gestore).

Va al riguardo precisato che, con la predetta nota regionale del 24 giugno 2020:

- in risposta all’istanza del 1° giugno 2020, con cui la Società ricorrente ha chiesto alla Regione di “*chiarire la portata della prescrizione contenuta nell’autorizzazione allo scarico del depuratore comunale di Monopoli, poi riversata da AQP S.p.A. nell’autorizzazione allo scarico in fogna concessa a ******”. In particolare, si chiede di specificare in maniera esplicita che la prescrizione inerente il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato n. 5 al D.Lgs152/06, sia da intendersi riferita esclusivamente ai composti particolarmente persistenti, quali: composti organoalogenati, organofosforici, organostannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti, cianuri?”;

- la Regione Puglia ha chiarito ed esplicitamente specificato che “*i parametri ulteriori da considerare sono esclusivamente quelli di cui al paragrafo 2.1 riferiti allo scarico sul suolo e non certamente a quelli riferiti allo scarico direttamente in acque sotterranee.*

Più precisamente, si è inteso fare riferimento alle seguenti famiglie di composti persistenti, la cui presenza può pregiudicare lo stato qualitativo delle acque superficiali:

- *composti organoalogenati, composti organofosforici, composti organostannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri.*

Chiarita la portata applicativa della prescrizione di che trattasi, questa Sezione ritiene di aver sgomberato qualsiasi dubbio interpretativo rispetto ai parametri a cui fare riferimento che, si ribadisce, non sono quelli relativi alle acque sotterranee e che, almeno alla luce delle

informazioni evincibili dalla nota del 01.06.2020, in merito alle attività produttive svolte, non dovrebbero creare alcun pregiudizio nei confronti della Società in indirizzo”.

4. - Tanto premesso, le Società ricorrenti lamentano, essenzialmente, il difetto di adeguata motivazione (limite all’esercizio della discrezionalità amministrativa nella specifica materia degli scarichi delle acque reflue) della contestata prescrizione inerente al divieto di scarico delle sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell’Allegato 5 Tabella 3 del decreto legislativo n. 152/2006, anche all’esito dei chiarimenti regionali forniti con la citata nota del 24 giugno 2020, in quanto - in tesi - non suffragata da alcuna concreta esigenza di tutela dei corpi recettori (battigia e Mare Adriatico) e asseritamente smentita da evidenze oggettive di segno contrario; la prescrizione contestata sarebbe - a loro dire - arbitrariamente gravosa, non ragionevole, né proporzionata, nonché adottata in carenza del necessario bilanciamento degli interessi in gioco.

Assumono, in particolare:

- che “a) *la maggior parte dei reflui trattati dal depuratore comunale è di natura domestica, cioè proviene dalle abitazioni o insediamenti assimilati; di contro, l’apporto di scarichi industriali è:*

- *qualitativamente minimo: in quanto - in linea di principio, secondo la prescrizione prevista nella precedente autorizzazione - gli insediamenti industriali sono obbligati a rispettare i limiti di accettabilità in fogna solo per pochi inquinanti, mentre per la maggior parte dei parametri devono addirittura rientrare nei limiti più restrittivi per lo scarico in acque superficiali;*

- *quantitativamente minore: a tal proposito - come puntualmente evidenziato nel ricorso principale e nella correlata Relazione tecnica - i reflui depurati immessi in fogna da COI, la più grande realtà industriale di Monopoli, rappresentano al massimo il 7,5% del volume giornalmente trattato dal depuratore di Monopoli”;*

- che “b) *La circostanza che il depuratore gestito da AQP S.p.A. sia in grado di ridurre prevalentemente la concentrazione di sostanze biodegradabili derivanti dal metabolismo umano e non altre sostanze, era già stata considerata nell’originaria autorizzazione allo*

scarico concessa da AQP in favore di COI ed è, altresì, contemplata nel successivo rinnovo (prot. n. 26540 del 22 aprile 2020), impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio”.

Deducono che non sussisterebbero “ragioni sopravvenute (né tantomeno la Regione ne ha dimostrato l’esistenza) che giustificano l’imposizione di limiti più restrittivi di quelli originariamente previsti” e che ciò denoterebbe “l’ulteriore deficit motivazionale della nota impugnata, che pur circoscrivendo la prescrizione ai parametri di scarico di suolo e sottosuolo (e non anche acque sotterranee), comunque conferma limiti di scarico più restrittivi di quelli originali, senza alcuna giustificazione oggettivamente riscontrabile in ordine all’inidoneità sopravvenuta del depuratore di Monopoli a trattare reflui normalmente trattati fino all’adozione dell’autorizzazione di rinnovo”.

*Sostengono che non sarebbero “condivisibili le ulteriori argomentazioni svolte dalla Regione Puglia, che tenta di giustificare il divieto sulla base dell’assenza di impianti di depurazione consortili a servizio dell’area industriale”, atteso che ***** “ha già direttamente sopperito all’assenza dell’impianto di depurazione consortile mediante la costruzione e la gestione di un autonomo, complesso e sofisticato depuratore” (in grado di assicurare il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali) e che <<sull’intero territorio regionale, la regola è “il collettamento di tutta la zona industriale in fogna nera comunale”, mentre il depuratore consortile a servizio dell’area industriale costituisce l’eccezione>>.*

Asseriscono l’apoditticità del richiamo allo scarico in battigia, in quanto scarico in corpo idrico superficiale, ai sensi dell’art. 2, lettera n) del Regolamento regionale n. 13 del 22 maggio 2017: ciò implicherebbe, a loro dire, che, “per imporre limiti allo scarico più restrittivi di quelli previsti dalla legge, è necessario l’accertamento di una compromissione consolidata o potenziale del corpo idrico recettore, l’individuazione dei parametri responsabili della compromissione conclamata o potenziale, al fine di limitarne la concentrazione nello scarico”, in applicazione degli artt. 101 (autorizzazione degli scarichi nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici) e 124, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006; nel mentre “né dalla nota oggi impugnata, né aliunde emerge alcuna situazione critica ovvero

potenzialmente critica dello stato della costa di Monopoli prossima allo scarico del depuratore; anzi, al riguardo si rinvennero elementi di segno diametralmente opposto (“*gli accertamenti sull’acqua di mare periodicamente svolti da A.R.P.A. Puglia - per conto della stessa Regione - non hanno evidenziato nessuna problematica*”).

Deducono che anche la nota regionale del 24 giugno 2020, impugnata con i motivi aggiunti, al pari dell’autorizzazione al rinnovo oggetto di ricorso, sarebbero viziati dall’ *“abnormità e l’irragionevolezza della prescrizione di scarico, giacché gli inquinanti per i quali viene imposto il divieto anche in tracce sono regolarmente contenuti nell’acqua di mare e possono addirittura essere presenti nelle acque potabili”* (mercurio, cadmio, boro); tanto comporterebbe che ***** non potrebbe scaricare in fogna la stessa acqua potabile fornita da A.Q.P.

5. - Le suddette censure sono infondate.

6. - Osserva, in linea generale, il Collegio che l’art. 124 (“*Criteri generali*”), comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che, *“In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente”*.

Orbene, che tra le *“ulteriori prescrizioni tecniche”* apponibili all’autorizzazione, in virtù del menzionato comma 10, possano includersi anche limiti di scarico più restrittivi di quelli previsti *ex lege* in via generale, è conclusione cui si giunge in linea logica alla luce:

a) dell’ampia latitudine della disposizione, che contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori misure integrative, in relazione alla cui tipologia non vengono posti limiti, purché le stesse siano funzionali al rispetto delle disposizioni della Parte Terza del T.U.A. e siano giustificate *“in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato”* (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sezione Prima, 26 marzo 2008, n. 167);

b) della specifica ed essenziale finalità sottesa a tale normativa, volta a garantire che lo scarico, “*comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse*”, avvenga nel “*rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*” (art. 101, comma 1);

c) della ragionevole necessità, alla luce dei principi generali di precauzione e prevenzione che informano la materia ambientale, di una norma di chiusura del sistema che consenta il ricorso a soluzioni mirate e derogatorie, purché adeguatamente proporzionate al caso e puntualmente motivate (T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione Prima, 4 febbraio 2016, n. 176).

Infatti, il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 designa un corpo normativo inteso ad assicurare la permanente adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai cc.dd. valori limite, che non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutte al momento dell'originario rilascio dell'autorizzazione allo scarico, a salvaguardia dell'interesse pubblico della tutela ambientale, prevalente rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa.

Il tutto in evidente applicazione del principio di precauzione ambientale, di derivazione comunitaria.

6.1 - Il richiamato principio di precauzione ambientale, principio generale del diritto comunitario, comporta l'obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

Questa anticipazione è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali, senza attendere il manifestarsi di effetti inquinanti: sicché, rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione e tutela anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei

casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 18 maggio 2015, n. 2495).

Il superiore principio di precauzione trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori - come quello per cui è causa - ad elevato livello di protezione: e ciò *“indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr. Corte di Giustizia CE, 26 Novembre 2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2005, n. 304)”* (T.A.R. Valle d'Aosta, Sezione Unica, 29 aprile 2021, n. 32).

7. - Quanto, poi, al vaglio demandato a questo giudice, osserva il Collegio che, nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame - si applica il principio per cui le valutazioni delle Autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità (c.d. sindacato estrinseco) nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori o evidentemente insostenibili (arg. ex Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 7 settembre 2020, n. 5379).

8. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le prescrizioni contestate, come chiarite dalla nota regionale del 24 giugno 2020, imposte in sede di rilascio del nuovo titolo autorizzativo, all'esito della rinnovata valutazione e “rimeditazione”, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza *in subiecta materia*, sono, ad avviso della Sezione, adeguatamente

motivate, proporzionate al caso concreto, praticabili, non illogiche e - anzi - del tutto ragionevoli e pienamente giustificabili in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, alla luce del fondamentale principio di precauzione ambientale.

8.1 - Ed invero, per un verso, correttamente e adeguatamente la Regione Puglia, con la gravata nota del 24 giugno 2020, si è specificamente riferita all'esistenza di *“un impianto di depurazione comunale del Servizio Idrico Integrato, gestito da AQP, ad ossidazione biologica con fanghi attivi in grado di ridurre prevalentemente la concentrazione di sostanze biodegradabili derivanti dal metabolismo umano”*.

Così facendo, ha ragionevolmente considerato le caratteristiche tecniche dello scarico e gli oggettivi limiti fisiologici e strutturali intrinseci al processo depurativo gestito dall'impianto depuratore del Comune di Monopoli: infatti, le caratteristiche tecniche di detto impianto (c.d. “a fanghi attivi”, che prevede un processo biologico di trattamento “aerobico” dei reflui recapitati in pubblica fognatura, con *“la grigliatura, la dissabbiatura, la sedimentazione, il trattamento biologico, la disinfezione ed infine lo scarico”* - cfr. la Memoria A.Q.P. del 4 febbraio 2022), nel quale confluiscono le acque fognarie (e anche le acque reflue dell'impianto di *****), non permettono di abbattere le sostanze non biodegradabili affluenti dalla rete, come le componenti inquinanti costituite dai metalli pesanti (quali mercurio e cadmio).

8.2 - Per altro verso, la Regione Puglia, sempre con l'impugnata nota del 24 giugno 2020, nella rinnovata valutazione dei presupposti del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio, ha adeguatamente motivato in ordine alla concreta localizzazione dello *“scarico del presidio depurativo che avviene in mare, direttamente in battigia”*, in uno alla concreta circostanza della *“presenza di una estesa area industriale/artigianale che recapita i propri reflui nella fogna nera a servizio dell'agglomerato, interessando l'impianto comunale di che trattasi”*, ulteriormente evidenziando, poi, che *“la circostanza che vede, nell'agglomerato di Monopoli, il*

collettamento di tutta la zona industriale in fogna nera comunale ha costituito un ulteriore elemento di riflessione nell'individuazione di appropriate prescrizioni da inserire nel titolo autorizzativo al soggetto gestore dell'impianto comunale, a tutela del corpo recettore anche in considerazione dello scarico direttamente in battigia in una zona ad alta vocazione turistica", in prossimità della costa e in area intensamente frequentata a fini di balneazione.

In tal modo, la Regione Puglia ha ragionevolmente valutato, in un'ottica di protezione anticipata, la specifica finalità di interesse pubblico di tutela del corpo idrico recettore finale (battigia e Mare Adriatico), che riceve i reflui di varia provenienza (domestici, industriali, misti) della rete fognaria gestita da A.Q.P., dopo che tali reflui sono stati trattati dall'impianto di depurazione a fanghi attivi del Comune di Monopoli.

D'altro canto, come condivisibilmente opposto dalla difesa di A.Q.P. (cfr. la Memoria difensiva del 1° luglio 2020), già l'A.R.P.A. Puglia, nella Relazione alla Regione di monitoraggio delle acque superficiali, aveva rilevato un eccesso dell'inquinante "mercurio" sul biota.

8.3 - A ciò si aggiunga che, rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (salute e ambiente), considerato che la prescrizione come chiarita dalla nota regionale del 24 giugno 2020 è compatibile con la prosecuzione dell'attività produttiva (così espressamente la nota delle Società ricorrenti del 1° luglio 2020 di rinuncia alla misura cautelare, circostanza ribadita anche nei motivi aggiunti - pag. 4, il che ne dimostra anche la concreta praticabilità), risulta recessivo l'ipotetico aggravio economico dell'Impresa, peraltro non adeguatamente motivato e/o quantificato.

8.4 - Il richiamo, poi, alla preferibile dotazione di specifici impianti di depurazione delle aree industriali deve intendersi, in considerazione della sua oggettiva e complessiva attuale carenza (rispetto alla quale recede l'invocata circostanza dell'esistenza del singolo depuratore di *****), quale ulteriore concreta ragione dell'imposizione di prescrizioni specifiche più restrittive a tutela del corpo idrico recettore finale.

9. - Parte ricorrente deduce, poi, l'incompetenza assoluta della Regione Puglia, invocando l'art. 107 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale attribuisce la competenza a stabilire i limiti di scarico in fogna all'Ente di Governo dell'Ambito, nella specie l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), la quale, ai sensi della legge regionale n. 9/2011, ha approvato nel 2014 il Regolamento del Servizio Idrico Integrato affidato ad A.Q.P., prevedendo che, *<<A salvaguardia del corpo recettore, per tutte le sostanze potenzialmente presenti e che il depuratore non è in grado di trattare, a seconda del recettore, si applica la disciplina dalle Tabelle 3 "Scarico in acque superficiali" e Tabella 4 "Scarico sul suolo" dell'Allegato 5 della Parte terza del D.Lgs. 152/06. Analogamente a quanto prevede la normativa nazionale, il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 viene prescritto solo qualora il recapito finale dell'impianto depurativo sia costituito dal suolo>>*.

9.1 - La censura è infondata.

In proposito, osserva il Collegio che il potere di fissare, nel singolo caso concreto e con il puntuale provvedimento di autorizzazione, anche limiti di scarico più restrittivi di quelli della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del T.U.A., non è necessariamente e unicamente riconducibile alla generale potestà normativa regolamentare di cui all'art. 107 (come pretenderebbe - invece - parte ricorrente), potendo essere giustificato dal potere prescrittivo "puntuale" espressamente stabilito dal già richiamato (cfr. il precedente punto n. 6) art. 124, comma 10, del T.U.A., esercitabile in sede di rilascio della singola autorizzazione (T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione Prima, cit., 4 febbraio 2016, n. 176).

Inoltre, l'operazione di scarico in fogna comunale - a monte - è strettamente funzionale e connessa allo scarico - a valle - nel recettore finale (battigia e mare Adriatico) delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Monopoli (come pure evidenziato da A.Q.P. nella nota prot. n. 32646 del 20 maggio 2020, anche con il riferimento alle *"operazioni funzionalmente connesse"* ex art. 124, comma 10 del

T.U.A.), la cui autorizzazione è di competenza della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (norma, peraltro, espressamente richiamata nella gravata determinazione regionale n. 245/2019, di autorizzazione ad A.Q.P. allo scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate), secondo cui, *“Al fine di accelerare la spesa e in considerazione della necessità di assicurare le gestione unitaria del Servizio idrico integrato nel territorio regionale, così da raggiungere gli obiettivi di uniformità di tutela dei corpi idrici, prevenzione dell'inquinamento e tutela delle risorse idriche, l'autorizzazione allo scarico nei detti corpi idrici degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle acque è rilasciata dalla Regione”*.

10. - Né fondata è la doglianza inerente alla violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, formulata con il ricorso introduttivo (e in via derivata con i motivi aggiunti), non trattandosi di provvedimento di diniego, ma dell'introduzione di specifica prescrizione all'esercizio (non impeditiva, come infine chiarito dalla stessa parte ricorrente, della prosecuzione dell'attività produttiva).

11. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.

12. - Sussistono i presupposti di legge (la peculiarità e la complessità, nonché lo svolgimento della vicenda in esame) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO